

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “FERROVIE A NORDEST”

approvato con Atto Costitutivo in data 17 Novembre 2010

modificato con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 13 Dicembre 2011

ART. 1 (Denominazione dell'Associazione e Statuto)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata: "Ferrovie a NordEst".

L'Associazione è regolata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

L'Assemblea dei Soci delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 2 (Durata e sede)

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 10 paragrafo 3 del presente Statuto, oppure con il venire meno degli associati.

L'Associazione ha sede presso la residenza del Presidente. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 (Finalità)

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale nell'ambito della sua struttura democratica.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) sostenere l'uso del treno come mezzo di trasporto;
- b) la valorizzazione e la divulgazione degli aspetti storici, sociali, architettonici, ingegneristici e paesaggistici delle ferrovie;
- c) l'individuazione e la discussione dei vari aspetti connessi al trasporto ferroviario in particolare e alla mobilità in generale.

L'Associazione intende perseguire le succitate finalità attraverso l'attuazione delle seguenti iniziative:

- a) costruire all'interno del gruppo una conoscenza generale de mondo ferroviario;
- b) diffondere il più possibile tali informazioni attraverso l'organizzazione di incontri ed eventi su argomenti di cultura ferroviaria, aperti alla popolazione;
- c) promuovere ogni azione diretta a sollecitare l'adozione di provvedimenti legislativi, amministrativi e finanziari per il miglioramento dell'esercizio ferroviario;
- d) promuovere studi e ricerche storiche tecnologiche o letterarie sul sistema di trasporto ferroviario;
- e) promuovere il recupero di materiali e infrastrutture ferroviari cooperando con gli enti interessati;
- f) raccogliere documentazione, testimonianze e risultati delle ricerche di esperti della materia o appassionati, nonché qualsiasi altro materiale utile per il perseguimento dei fini sociali;
- g) curare l'aggiornamento e lo sviluppo dello spazio web www.ferrovieanordest.it facente riferimento all'Associazione;
- h) cooperare con altre associazioni o enti che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'organizzazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione del Veneto e della Regione Friuli Venezia Giulia.

ART. 4 (Soci)

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa, così come stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo. La

domanda di ammissione dovrà essere debitamente firmata dall'interessato o, se minorenne, la richiesta dovrà essere accompagnata dall'autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, che dovrà provvedervi entro trenta giorni, e dell'ammissione dovrà prendere atto l'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile. Il diniego va motivato per iscritto e contro di esso può essere fatto ricorso contenente le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla comunicazione; l'esame del ricorso compete all'Assemblea di Soci che vi provvederà nella prima riunione utile.

L'ammissione a Socio ha scadenza annuale e si intende automaticamente rinnovata tranne nei casi di mancato versamento della quota annuale o di recesso da parte dell'interessato. Il numero degli associati è illimitato.

Il Segretario cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Ci sono tre categorie di Soci:

- a) fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo;
- b) ordinari: tutte le persone che verranno ammesse all'Associazione ai sensi e con le modalità di cui sopra e che si impegnano a contribuire alla realizzazione delle finalità sociali;
- c) onorari: persone nominate tali dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione o che, per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverare fra i propri Soci. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi possono intervenire all'Assemblea dei Soci ma non hanno diritto di voto e non influiscono sulla determinazione del quorum.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 5 (Diritti e doveri dei Soci)

I Soci hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di candidarsi per far parte degli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione, prenderne parte e valutarne l'andamento;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e parteciparne con diritto di voto, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno, e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) svolgere la propria attività a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- c) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e degli altri Soci;
- d) mantenere comportamenti tali da non nuocere all'immagine e alle attività dell'Associazione;
- e) versare entro i termini stabiliti la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 (Recesso ed esclusione del Socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L'esclusione ha effetto immediato.

E' esclusa dalla fattispecie del comma precedente la morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata.

Il Socio dimissionario, decaduto o escluso, in nessun caso ha diritto alla restituzione, neppure parziale, delle quote associative versate.

ART. 7 (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno durata triennale, a decorrere dal giorno successivo all'elezione, sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo i rimborsi autorizzati dal Consiglio Direttivo per spese sostenute e debitamente comprovate. Una volta esaurito un mandato è possibile ricandidarsi immediatamente.

Le elezioni per le cariche elettive vengono convocate almeno dieci giorni prima dell'esaurirsi del mandato dal Presidente uscente o, in caso di decadenza del Consiglio Direttivo, non oltre il trentesimo giorno dallo scioglimento dal Socio anziano inteso come colui che ha maggiore anzianità all'interno dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo organo eletto.

ART. 8 (Assemblea)

L'Assemblea, composta dai Soci fondatori e dai Soci ordinari, è l'organo sovrano dell'Associazione.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza presso uno dei recapiti risultanti dal libro dei Soci. La convocazione dovrà contenere l'Ordine del Giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci, purché in numero non inferiore a tre, o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in subordine, dal Socio anziano.

Ogni Socio ha diritto a un solo voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio presentando delega scritta firmata dall'interessato, da presentare al Segretario prima dell'inizio dell'Assemblea. Ogni Socio non può ricevere più di una delega.

ART. 9 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- a) approvare il rendiconto consuntivo e preventivo entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio;
- b) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- c) approvare l'eventuale regolamento interno e deliberare le sue variazioni;
- d) deliberare in via definitiva sull'esclusione dei Soci;
- e) esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione degli aspiranti Soci;
- e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;
- g) votare la fiducia al Consiglio Direttivo, qualora richiesto.

ART. 10 (Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, previa votazione. Sono fatte salve altre fattispecie previste dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di due terzi dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei Soci.

ART. 11 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale, richiederne e trarne copia, non necessariamente in formato cartaceo.

ART. 12 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato mediante sfiducia votata a maggioranza dei due terzi dei Soci in Assemblea ordinaria, qualora ne facciano richiesta scritta almeno un quarto dei Soci, purché in numero non inferiore a tre.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre componenti, eletti dall'Assemblea tra i propri membri, purché maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte l'anno e comunque ogniqualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente o la maggioranza dei consiglieri lo ritengano opportuno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando tutti i componenti sono presenti, anche in modalità telematica, purché accessibile contemporaneamente a tutti i consiglieri. Assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada o si dimetta dall'incarico, è sostituito dal primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere del mandato.

Nel caso decada oltre la metà dei membri, o venga votata la sfiducia a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo a norma dell'articolo 7 paragrafo 3 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario il quale, a norma del presente Statuto, cumula anche la funzione di Tesoriere.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali, richiederne e trarne copia, non necessariamente in formato cartaceo.

ART. 13 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo deve:

- a) stabilire la quota associativa annuale;
- b) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- c) proporre la decadenza dei Soci;
- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci per il conseguimento delle finalità sociali;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea dei Soci.
- f) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
- g) redigere e presentare il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 14 (Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, qualora si rendesse necessario, a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento giuridico dell'Associazione presso le autorità competenti.

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

ART. 15 (Altre cariche e organi dell'Associazione)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e cura l'aggiornamento degli altri libri associativi; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo; tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, cura pagamenti e incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- d) sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio;
- f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi delle norme vigenti.

I proventi delle attività dell'Associazione, intesi come utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta, e devono essere reinvestiti nelle attività dell'Associazione secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. Sono fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte dalla legge.

ART. 17 (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno fino al trentuno dicembre.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto entro il successivo 30 aprile, previo deposito presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'articolo 10 paragrafo 3 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, il patrimonio che residua dopo l'esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ART. 19 (Norme transitorie)

In deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del presente Statuto, il primo Consiglio Direttivo è costituito dai Soci fondatori sottoscriventi l'Atto Costitutivo dell'Associazione. Le prime elezioni dovranno tenersi entro due mesi dalla sottoscrizione dell'Atto Costitutivo.

ART. 20 (Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti in materia e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.